

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 AGO. 2000

=====

ADDI' - 4 AGO. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 A ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 1866

Proposta di legge regionale concernente:
Modificazioni all'art.10, comma secondo, della legge regionale 16 febbraio 2000, n.12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000."

Proposta di legge
Dichiarata ricevibile
Assegnata alle Commissioni

Roma, 4/9/2000 Il Segretario del Consiglio
(Dr. Anna Guccione Missiroga)



OGGETTO: schema di proposta di legge regionale concernente: Modificazioni all'articolo 10 – comma secondo - della legge regionale 16 febbraio 2000 n.12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le politiche dei trasporti e lavori pubblici;

Visto il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

Vista la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4 ;

Vista la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2000 n.12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000".

Visto in particolare l'articolo 10 che così recita:

Art.10 (Elezioni degli organi dei consorzi di bonifica)


1. La data di scadenza in carica degli organi consortili è prorogata all'anno 2001, allo scopo di unificare le scadenze elettorali nei vari consorzi di bonifica e per consentire l'applicazione dell'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
2. La convocazione dell'assemblea dei consorziati e lo svolgimento delle votazioni devono avvenire entro il 30 ottobre 2001, fatta eccezione per il consorzi di bonifica Tevere - Agro Romano per il quale la predetta convocazione e le elezioni devono effettuarsi entro il 31 luglio 2000;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del secondo comma del citato articolo:

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge concernente: Modificazioni all'articolo 10 – comma secondo - della legge regionale 16 febbraio 2000 n.12 " Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000", costituita da un articolo unico e relativa relazione illustrativa facente parte integrante alla presente deliberazione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

allo schema di proposta di legge:

Modificazioni all'articolo 10 – comma secondo - della legge regionale 16 febbraio 2000 n.12 " Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000".

Il comma primo, dell'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000 n.12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000", ha stabilito che *la data di scadenza in carica degli organi dei Consorzi di bonifica è prorogata all'anno 2001, allo scopo di unificare le scadenze elettorali dei vari consorzi e per consentire l'applicazione dell'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183".*

Le scadenze naturali (tutte le amministrazioni consortili scadono nel corso dell'anno 2000) degli organi consortili sono state quindi prorogate di un anno. Ciò, sia per unificare le varie date di scadenza, sia soprattutto per consentire l'applicazione del citato articolo 36 della legge regionale 53/98, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999 n.6, che al comma primo stabilisce:

" I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994 n.36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche."

La norma contenuta nella legge regionale 53/98, attuata nel corso 1999 con la definizione delle zone, delle convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione dei servizi idrico integrato, delle direttive ai Consorzi di bonifica, sono dal 1 gennaio 2000, pienamente operative e, pertanto, da tale data i proprietari di immobili situati in aree urbane sono esclusi dal pagamento della contribuzione di bonifica.

Senza la disposta proroga, le amministrazioni consortili avrebbero dovuto indire le elezioni per il rinnovo degli organi entro il corrente anno 2000, con l'evidente anomalia che avrebbero votato e sarebbero stati votati anche consorziati non più iscritti nei ruoli di contribuzione, in quanto l'elenco degli aventi diritto al voto viene formalizzato sulla base dei contribuenti dell'anno precedente (1999).

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12/2000, fissa il termine entro il quale (30 ottobre 2001) devono avvenire le votazioni, ma esclude il Consorzio di bonifica Tevere e Agro romano, per il quale invece le votazioni devono essere effettuate entro il 31 luglio 2000.

Il disposto normativo di cui al secondo comma citato, oltre ad essere in contraddizione con il primo comma, crea però una difformità con gli altri Consorzi di bonifica i quali provvederanno al rinnovo degli organi nell'anno 2001, entro appunto il 30 ottobre, mentre il solo Consorzio di bonifica Tevere e Agro romano deve provvedere entro il corrente anno. Tale situazione, inoltre, crea la problematica – come già argomentato in senso generale – che gli ex consorziati urbani (circa 50.000



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

nel caso del Consorzio di bonifica Tevere e Agro romano) potrebbero votare ed essere votati, pur non essendo più contribuenti.

Con il presente schema di proposta di legge, con il quale si modifica il secondo comma dell'articolo 10, si vogliono eliminare le contraddizioni e le difformità evidenziate.

bu

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEG. alla DELIB. N. 1866
DEL 04 AGO. 2000

107

bu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modificazioni al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n.12
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per
l’esercizio finanziario 2000”

[Handwritten signature]

bu

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[Handwritten signature]

ART. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n.12 le parole da "fatta eccezione per il Consorzio di Bonifica Tevere – Agro Romano" fino a "31 luglio 2000" sono soppresse.

RE

[Handwritten signature]

cu

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE